

Sommario

ARTICOLO 1 - PREMESSE.....	7
ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI	7
ARTICOLO 3 - CONSENSO E OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO	8
ARTICOLO 4 - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	9
ARTICOLO 5 - DECORRENZA E DURATA DELL' ACCORDO QUADRO	10
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE	10
ARTICOLO 7 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	11
ARTICOLO 8 - GRUPPO DI LAVORO	12
ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI	13
ARTICOLO 10 - CAUZIONE.....	14
ARTICOLO 11 - MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE.....	14
ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	15
ARTICOLO 13 - RECESSO	16
ARTICOLO 14 - RITARDI NELLE PRESTAZIONI - PENALI	17
ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E CLAUSOLA DI MANLEVA	17
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI SOCIALI	18
ARTICOLO 17 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CESSIONE DEL CREDITO	18
ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	19
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19
ARTICOLO 20 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	21
ARTICOLO 21 - CLAUSOLA "ANTIPANTOUFLAGE"	24
ARTICOLO 22 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	24
ARTICOLO 23 - VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	25
ARTICOLO 24 - CONTROVERSIE	25
ARTICOLO 25 - OBBLIGHI NASCENTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA'	26
ARTICOLO 26 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.....	26
ARTICOLO 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO approvato con D.G.R.C. n. 90 del 09/03/2021.....	26
ARTICOLO 28 - TRASPARENZA DEI PREZZI	27
ARTICOLO 29 - FIGURE DI RIFERIMENTO NELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	27
ARTICOLO 30 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	27
ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE	27

ARTICOLO 32 - INCOMPATIBILITÀ	28
ARTICOLO 33 - IMPOSTE E SPESE	28

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, UNICO LOTTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI EMETTITRICI PER LA VENDITA AI CITTADINI DEI TITOLI DI VIAGGIO

SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di , in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr/ssa....., nato/a a il, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. del e del DPGRC n. del, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. del) si sono costituiti:

- costituzione Regione

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione (una volta denominata la Regione Campania "Regione" si dovrà per l'intero Accordo Quadro definirla in tal modo), nella persona del Dirigente (indicare l'Ufficio della Regione presso il quale il Dirigente è incardinato) dott..... (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del Dirigente), nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81 (la sede legale della Regione Campania è sempre "in Napoli, alla via S. Lucia 81", ovunque sia ubicata l'A.G.C. o il Settore stipulante), autorizzato alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC (indicare il DPGRC di conferimento di incarico al Dirigente e trasmetterlo in copia all'Ufficio Contratti) Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 avente prot. n. del conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

- costituzione Società/Impresa

2) La Società/ Impresa.....cf. n. (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco) di seguito denominata (Società, Impresa individuale, ecc. : att!! una volta denominata in un certo modo la controparte contrattuale occorre mantenere la stessa denominazione per l'intero Accordo Quadro), nella persona del dott./sig..... (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita), legale rappresentante (indicare con precisione anche la carica societaria risultante dalla visura camerale Telemaco) della (Società/Impresa), domiciliato per la carica presso la sede legale della..... (Società/Impresa) avente sede in..... (indicare la località la provincia, la via e il n. civico della Società/Impresa risultante dalla visura camerale Telemaco) .

- nel caso in cui il potere di firma viene delegato a un procuratore la formula

della costituzione della Società potrà essere la seguente:

2) La (Società, Impresa individuale, ecc.) c.f. n..... (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco) , di seguito denominata..... (Società, Impresa individuale)nella persona del dott (o sig.)..... (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del procuratore, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il..... dal Notaio Dott....., Repertorio n.....Raccolta n, dal legale rappresentante ed amministratore delegato della Società (ovvero indicare altra carica societaria) Dott.....nato a.....il....., domiciliato per la carica presso la sede della.....in..... alla via.....

- Se la procura è prodotta in originale cartaceo:

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti dell'Ufficio "AA.GG. Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP della Segreteria della Giunta" e viene allegata al presente Accordo Quadro in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

La suddetta procura è allegata in originale al presente Accordo Quadro in formato digitale

- costituzione di un raggruppamento:

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese.....(inserire denominazione RTI) - di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società..... C.F....., nella persona del sig./dott./ ing./avv .,nato a il, domiciliato per la carica presso la sede legale in alla via n., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del (rep. n., racc. n.....) conferita per atto pubblico / scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott/dott.ssa, iscritto/a presso il Collegio notarile di.....

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata autenticata nelle firme il (rep. n., racc. n.) dal dott., notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di

- Se l'atto di costituzione prevede procura e va allegato

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, l'atto di costituzione del raggruppamento è conservato in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio III AA.GG, Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti , Urp" e viene allegato al presente Accordo Quadro in copia conforme in formato digitale

.-Se la procura è prodotta in digitale originale:

Il suddetto atto di costituzione del raggruppamento è allegato in originale al presente Accordo Quadro in formato digitale Il RTI è costituito dalle seguenti società:1) la Società (mandataria), avente sede legale in Alla via n. ;2) la Società (mandataria), avente sede legale in Alla via n. ;3) la Società (mandataria), avente sede legale in Alla via n.

VISURA CAMERALE

Verificata dalla Direzione Generale(inserire denominazione Ufficio) la regolarità della visura camerale del (documento Tinserire n. documento), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura(C.C.I.A.A.) di, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal, numero e codice fiscale n. e R.E.A. n..... .(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nell' Accordo Quadro le visure camerali di tutte le Società componenti il raggruppamento).

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria l'informazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30gg) ex art. 92 del d. lgs 159/2011:

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale alla Prefettura di Napoli con nota con prot. n. del e che sono trascorsi 45 giorni dalla richiesta.

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente Accordo Quadro, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

- nel caso in cui è necessaria l'informazione e ci sia motivata urgenza di stipulare l'Accordo Quadro.

Verificata l'urgenza attestata con nota o decreto del Dirigente dell'UOD (motivare l'urgenza del.....n..... e che il Dirigente dell'UODcon nota prot. n..... ricevuta dalla Prefettura di.....(Inserire la Provincia) il....., il Dirigente ha inoltrato la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura di(Inserire la Provincia).

(Si evidenzia che, a norma dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs 36/2023 *“Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9”* e comma 9 del D. Lgs 36/2023 *“L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea”* Pertanto il motivo dell'urgenza deve essere adeguatamente motivato e riferirsi ai soli casi previsti dalla legge).

- se è necessaria informazione antimafia e la Prefettura ha rilasciato l'informazione:

Verificato, altresì, che l'UOD (indicare denominazione UOD) ha prodotto, per la Società, l'informazione prefettizia rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di.....(indicare la provincia) prot.....del.....in cui si attesta che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7 del d. lgs. 159/2011, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria la comunicazione antimafia e la Prefettura attesta che, dalle ricerche effettuate, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011:

Considerato che l'UOD ha verificato la veridicità delle comunicazioni antimafia per la Società tramite il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant) prot. n. M_ITPP_.....UTG..... del in cui si attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011.

- se è necessaria la comunicazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) dalla richiesta, nei casi di urgenza ex art. 88 del d. lgs. 159/2011, o nel caso di rinnovo dell'Accordo Quadro:

Considerata l'urgenza attestata con nota del Dirigente dell'UOD del.....prot. n.....e che la Società/Impresa ha autocertificato ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 159/2011 con nota acquisita agli atti dell'UOD prot. n.....del.....che a proprio carico non sussistono e propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011 e che l'UOD.....Considerato che l'UODha verificato che la predetta autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nell'Accordo Quadro le informative o le comunicazioni di tutte le Società componenti il raggruppamento).

DUVRI

- se non occorre il DUVRI:

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n. del, che per il presente Accordo Quadro non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

- se occorre il DUVRI

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n. del, che per il presente Accordo Quadro sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro e che pertanto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato al presente Accordo Quadro.

PREMESSO CHE

- ✓ è stata espletata tramite Procedura di gara aperta per la stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, unico lotto avente ad oggetto la fornitura, installazione, configurazione, messa in esercizio e assistenza di emettitrici per la vendita dei titoli di viaggio, secondo le quantità e le descrizioni contenute nel Capitolato Tecnico approvato con D.D. n. _____ del _____;
- ✓ essendo risultato aggiudicatario di detta procedura di gara, il Fornitore, l'Amministrazione e quest'ultimo sottoscrivono il presente Accordo Quadro il cui schema è approvato con DD n. ____ del ____.
- ✓ il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura predetta in base alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico approvato con D.D. n. _____ del _____ 2;
- ✓ il Fornitore dichiara che quanto risulta dal Capitolato Tecnico della procedura di gara, nonché dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il Disciplinare di Gara, definisce in modo

adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Accordo Quadro, nonché l'oggetto della fornitura e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della stessa e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;

- ✓ il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, ivi comprese la cauzione di cui ai successivi articoli e la polizza assicurativa di cui ai successivi articoli, che, anche se non materialmente allegate, ne formano parte integrante e sostanziale;
- ✓ il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- ✓ il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- ✓ successivamente alla stipula da parte del Fornitore, l'Amministrazione procederà alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le premesse di cui al presente Accordo Quadro, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono patto nonché parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro così come l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di Gara, lo Schema di Accordo per il trattamento dei dati, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto. Tale documentazione pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, non è allegata al presente Accordo Quadro per richiesta espressa delle Parti contraenti.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione dell'Accordo Quadro è regolata oltre che da quanto disposto nel Capitolato Tecnico anche:

- a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- b) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dal Codice di comportamento consultabile sul sito internet <https://www.regione.campania.it/assets/documents/codice-di-comportamento-2021.pdf> (approvato con DGR n. 90 del 09/03/2021)

e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;

f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

g) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023;

g) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;

h) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

i) dalla normativa inerente il Codice dell’Amministrazione Digitale e l’Agenda Digitale Europea;

l) dall'art. 59 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), nonché dalla lett. n), dell'art. 2 dell'Allegato I.1 al nuovo Codice;

l) dalla normativa vigente in materia sia essa statale che regionale e comunitaria.

2. L’Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dell’Accordo Quadro.

ARTICOLO 3 - CONSENSO E OGGETTO DELL’ ACCORDO QUADRO

1. L’Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura, installazione, configurazione, messa in esercizio e assistenza di emettitrici per la vendita dei di titoli di viaggio da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta, alle condizioni precisate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico, nonché alle condizioni ulteriormente migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta, nonché alle condizioni e termini previsti nell’Accordo Quadro:

2. Il Fornitore, sia in relazione ai prodotti/servizi oggetto della Fornitura *de qua*, sia in relazione ad eventuali migliorie/soluzioni/sistemi ulteriori, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, *si obbliga*, sempre senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato.

3. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevati sia sulla Fornitura di base sia su eventuali migliorie/soluzioni/sistemi ulteriori devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore;

4. Il Fornitore prende atto e accetta che l’esecuzione della fornitura oggetto dell’Accordo Quadro comporterà la consegna e la verifica di conformità dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico.

5. È designato quale Responsabile del procedimento il funzionario dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale dott. _____.

6. Il capitolo di spesa dell’Amministrazione su cui appostare l’onere economico costituito dall’importo contrattuale è il capitolo _____

ARTICOLO 4 - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Il Fornitore si obbliga alla stipula dei successivi contratti applicativi composti da un numero di emittitrici variabile in base alle esigenze della Stazione Appaltante. La stipula avverrà entro e non oltre la validità dell'Accordo Quadro, nel rispetto delle stesse condizioni economiche e tecnico-amministrative a partire dal primo contratto applicativo. Qualora alla scadenza del periodo contrattuale, la SA non abbia portato a compimento l'intero programma rimane escluso per il Fornitore il riconoscimento di qualsiasi somma a titolo di spese sostenute e/o mancato guadagno e/o indennizzo salvo il diritto di esigere il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite

2. Il servizio che il Fornitore si obbliga a prestare si sostanzierà nella fornitura e assistenza in garanzia di emittitrici automatiche per la vendita dei titoli di viaggio.

- Fornitura prevista:

- fino a un massimo di 113 emittitrici per la vendita di titoli di viaggio full.
- fino a un massimo di 23 emittitrici per la vendita di titoli di viaggio light.
- Sistema software delle emittitrici.
- Sistema di Asset Management.
- Integrazione del software di gestione delle emittitrici con il Sistema di Vendita Regionale SVR.

- Attività e servizi inclusi:

- Trasporto, installazione, configurazione, messa in esercizio, calibrazione e collaudo delle emittitrici.
- Progettazione e fornitura del sistema di Asset Management per la gestione delle emittitrici.
- Integrazione del software delle emittitrici con il software del sistema di vendita regionale SVR.
- Assistenza in garanzia (durata biennale) delle emittitrici da erogarsi on site
- Dismissione degli apparati / parti di ricambio guaste sostituite in assistenza.
- Formazione del personale
- Assistenza al collaudo.
- Software di base, applicativi/driver/firmware e relative licenze d'uso previste nella fornitura.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si obbliga, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni,

senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

3. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

4. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Amministrazione, almeno due giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 5 - DECORRENZA E DURATA DELL' ACCORDO QUADRO

1. L' Accordo Quadro spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro. L'avvio delle attività sarà comunicato, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), dall'Amministrazione al Fornitore.

2. L'Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione della fornitura per i singoli contratti applicativi in contraddittorio con il Fornitore.

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

4. Alla scadenza dell'Accordo Quadro e a condizione che vi siano ancora ricorrese disponibili, l'Amministrazione si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale e previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il contratto per una durata massima pari a mesi 6 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Accordo. L'importo stimato di tale opzione è pari all'importo derivante dall'aggiudicazione della presente procedura proporzionalmente individuata in base alla durata della proroga, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

5. Allo scadere del termine, l'Accordo quadro può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto

6. Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l'efficacia del presente Accordo e dei singoli contratti esecutivi in corso, non sarà più possibile emettere contratti esecutivi qualora, prima della scadenza del presente Accordo, sia stato esaurito il corrispettivo massimo previsto al successivo art. 9

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Fermo il pieno rispetto da parte del Fornitore delle previsioni contenute nel Capitolato Tecnico, sono a carico del medesimo Fornitore - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale e corretto espletamento dell'oggetto

contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del l', nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta, nel Disciplinare di Gara, nell' Accordo Quadro, nonché negli allegati ai suindicati atti. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'Accordo Quadro.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, ovunque applicabile il Fornitore dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A;

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione dell'Accordo Quadro. Il Fornitore si obbliga, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

8. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 7 - PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.

3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con Accordo Quadro di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla normativa in vigore.

4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

5. Il Fornitore si obbliga a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile della fornitura o project leader o capo progetto) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all'Amministrazione. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della fornitura nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dell'Amministrazione.

6. Il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, in virtù dell' Accordo Quadro, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività , che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo *i)* assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, *ii)* assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'Amministrazione, *iii)* inserite nell'organizzazione dell'Amministrazione.

7. L'Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Ai sensi di quanto previsto all'art .4 commi 2 e 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: (i) in caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del (compresi i subappaltatori), l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi; in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura previo rilascio del DURC.

ARTICOLO 8 - GRUPPO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica.

2. L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte del Fornitore.

3. La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, è pari a Euro _____ (€ _____).

2. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

3. Il pagamento della/e fattura/e emessa/e avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime, previo esito positivo delle verifiche della regolare esecuzione della fornitura di cui al presente Accordo Quadro ed autorizzazione all'emissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

4. La/le fattura/e elettroniche dovranno riportare la seguente dizione **“FORNITURA DI EMETTITRICI PER LA VENDITA AI CITTADINI DEI TITOLI DI VIAGGIO”** CIG: _____ e dovranno essere intestate e inviate alla Giunta Regionale della Campania – Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale (60.11). (PEC: us11@pec.regione.campania.it).

5 Il Codice Univoco Ufficio per Fatturazione Elettronica: 5W9KR6.

6. Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136.

7. L'aggiudicataria dovrà comunicare il conto corrente dedicato all'intervento sul quale avverranno i relativi pagamenti.

8. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della dell'Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati al Responsabile del Procedimento presso Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale PEC: us11@pec.regione.campania.it, tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all'Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si obbliga a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

9. La/le fattura/e elettroniche dovranno essere accompagnate da breve relazione esplicativa delle attività svolte.

ARTICOLO 10 - CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ pari al _____ del corrispettivo fissato dall' Accordo Quadro stesso;

2. La cauzione di cui al precedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., assunte con l'Accordo Quadro, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale sarà svincolata al termine dell'Accordo Quadro previa verifica di regolare esecuzione della fornitura da parte del responsabile del procedimento e della eventuale deduzione di crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore.

3. Il Fornitore si obbliga a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù dell'Accordo Quadro, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

4. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

5. L'Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

6. L'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l'applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro, e di cui al Capitolato Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e/o per la soddisfazione di tutti gli obblighi nascenti dal presente Accordo Quadro, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

7. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

8. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 11 - MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante può disporre modifiche durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

La violazione del suddetto divieto costituisce, ai sensi dell'art. 11, grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione dell'Accordo Quadro e degli eventuali Contratti attuativi in corso di esecuzione

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione dell'entità dei servizi richiesti, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente può imporre all'appaltatore

l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023).

Le eventuali modifiche e/o integrazioni e/o aggiornamenti all'Accordo Quadro dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l'atto costituisce emendamento al suddetto Accordo Quadro.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con l'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art. 122 e ss. del D.lgs. n. 36/2023, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento della Fornitura de qua;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- d. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;
- e. qualora il Fornitore fornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara o quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta;
- f. qualora il Fornitore fornisca servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, e quelle contenute nel Disciplinare di Gara ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte in sede di Offerta;
- h. applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 15 "Corrispettivo", comma 1 dell'Accordo Quadro;
- i. in tutti gli altri casi previsti dal presente Accordo Quadro.

4. L'Amministrazione, nei casi di cui all'art. 124 D.lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di gara e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare

un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di offerta.

7. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'Accordo Quadro risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro saranno oggetto, da parte dell'Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

ARTICOLO 13 - RECESSO

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dall' Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a. giusta causa,

b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro.

2. Nei casi indicati al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel medesimo Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

3. L'Amministrazione potrà recedere per qualsiasi motivo dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione.

5. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ARTICOLO 14 - RITARDI NELLE PRESTAZIONI - PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini offerti per la fornitura, non imputabile al committente, la Società si obbliga a pagare per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nell'esecuzione le seguenti penali:

a) € (...../00), per..... ;

b) € (...../00), per.....:

c) € (...../00), per..... ;

La somma sarà detratta dall'importo contrattuale.

2. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo sia tale da comportare penali di importo superiore alla menzionata percentuale trova applicazione l'istituto della risoluzione dell'Accordo Quadro per grave ritardo. L'applicazione delle penali suddette non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal committente a causa del ritardo.

3. L'applicazione delle penali di cui al comma 1 dovrà essere preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.

4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

5. E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica. In tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali previste per ogni giorno di ritardo sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. L'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 8 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E CLAUSOLA DI MANLEVA

1. Il Fornitore alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro individua nella persona del _____ il proprio Responsabile unico delle attività contrattuali (Responsabile della fornitura o project leader o capo progetto) al

quale l'Amministrazione, nelle persone del proprio Responsabile del procedimento, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.

2. Il Fornitore garantisce e manleva l'Amministrazione da eventuali danni causati a terzi ed attrezzature dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI SOCIALI

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni Accordo Quadro collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

3. Il personale del Fornitore impiegato per l'esecuzione del presente Accordo Quadro non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione. Resta espressamente inteso che il valore massimo del risarcimento cui potrà essere assoggettato il Fornitore non potrà eccedere la misura massima del 10% del valore contrattuale, in virtù della normativa vigente.

5. I crediti vantati dalla Stazione Appaltante a titolo di risarcimento danni potranno essere portati a compensazione con quanto dovuto al Fornitore

ARTICOLO 17 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CESSIONE DEL CREDITO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni corrispondente al ___ % dell'importo contrattuale:

- _____
- _____

2. Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

È fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore dell'Accordo Quadro disciplinate all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, l' Accordo Quadro, nonché i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

3 Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dalla stipula dei contratti attuativi nelle modalità espresse all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e nell'allegato allegato II.14, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

4. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento dell'Accordo Quadro, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione dell' Accordo Quadro stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si obbliga a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con l' Accordo Quadro.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione dell' Accordo Quadro - le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito "Regolamento UE") circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che loro spettano loro in virtù degli artt. 15 e ss. della citata normativa europea.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

3. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo Quadro stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali

nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

5. Il Fornitore prende atto che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione.

6. Il Fornitore si obbliga a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, autorizzazioni generali, pronunce in genere emanati dal Garante per la protezione dei dati personali) nonché delle misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5-5-2017).

7. Il Fornitore si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dall'Amministrazione; il Fornitore si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole dell'Amministrazione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

8. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:

- a) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- b) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- c) adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- d) implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

9. Il Fornitore si obbliga ad accettare la designazione da parte dell'Amministrazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD relativamente ai dati personali di cui la medesima Amministrazione è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti, come meglio definito nell'Allegato "Schema Accordo per il Trattamento Dati".

10. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione.

ARTICOLO 20 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata dell'Accordo Quadro. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e si obbliga ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Accordo Quadro, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Fornitore/Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

3. Le finalità del trattamento sono: gestione degli applicativi e dei relativi dati di proprietà della Regione Campania.

4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro sono: i) dati anagrafici e di contatto ecc.. ; ii) dati sensibili;

5. Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, utenti esterni;

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si obbliga a:

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata dell'Accordo Quadro;

b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si obbliga far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo Quadro, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Accordo Quadro e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Accordo Quadro: o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza; o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di

necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del Contratto di esternalizzazione.

9. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

11. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *Data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;
12. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Accordo Quadro;
13. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5% del valore complessivo dell'Accordo Quadro di Servizi e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;
15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, il Responsabile su richiesta del Titolare, si obbliga a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione;
16. Il Responsabile si obbliga a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema*".
17. In via generale, il Responsabile del trattamento si obbliga ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente Accordo Quadro, siano precisi, corretti e

aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

18. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si obbliga ad adottare, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

19. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

20. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

21. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati", come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

22. Durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si obbliga a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA "ANTIPANTOUFLAGE"

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il Fornitore dichiara di non aver concluso e si obbliga a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito

ARTICOLO 22 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.

3. L'Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 23 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di Accordo Quadro l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le stesse siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto dei servizi erogati, a norma del Capitolato Tecnico.

2. L'accettazione dei servizi oggetto dell'appalto sarà formalizzata con apposito verbale di conformità a fronte del quale il fornitore potrà procedere con la fatturazione.

3. In caso di non accettazione del servizio sarà cura del fornitore sottoporre alla valutazione della Amministrazione eventuali azioni correttive da mettere in atto nel più breve tempo possibile per la risoluzione delle anomalie.

4. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica di conformità, secondo le modalità ed i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, oppure concordati con l'Amministrazione nella fase di avvio delle attività, pena l'applicazione di penali.

5. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

6. L'Amministrazione, ad intervenuta ultimazione dei servizi, a fine di ogni contratto applicativo, rilascerà il certificato di verifica di conformità, attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, qualora risulti che il Fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente applicabile.

ARTICOLO 24 - CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo Quadro, la competenza esclusiva è del Foro di Napoli.

2. Nel caso di controversie si fa in ogni caso riferimento all'art 29 c.p.c. e si esclude il ricorso alla competenza arbitrale.

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI NASCENTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Le parti si obbligano a rispettare le norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Accordo Quadro, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si obbliga a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO approvato con D.G.R.C. n. 90 del 09/03/2021

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dell'Amministrazione consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice di comportamento verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si obbliga ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001;

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 28 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata dell'Accordo Quadro, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 29 - FIGURE DI RIFERIMENTO NELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. I rapporti contrattuali fra l'Amministrazione e il Fornitore saranno gestiti dal RUP _____, nominato con Decreto Dirigenziale n. 135 del 10/10/2022, e, per la Società, dal legale rappresentante _____

2. Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

ARTICOLO 30 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Amministrazione e Fornitore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- PEC della Società: _____
- PEC della Regione: us11@pec.regione.campania.it

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. L'Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

ARTICOLO 32 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione dell'Accordo Quadro avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 33 - IMPOSTE E SPESE

1. Sono a carico del Fornitore le spese di bollo e registrazione del presente Accordo Quadro nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

2. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica

3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Quadro viene stipulato conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

-se la parte contraente è munita di firma digitale

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente Accordo Quadro e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da pagine

per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente Accordo Quadro viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

-nel caso in cui le Parti o una delle parti siano sprovviste di firma digitale ed in ogni altro caso in cui si renda necessario per ragioni di opportunità o di malfunzionamento del sistema che l'Accordo Quadro venga sottoscritto con firma autografa e successivamente scansionato e firmato digitalmente dall'Ufficiale Rogante:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente Accordo Quadro e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da pagine

per intero e quanto della presente.

Il presente Accordo Quadro viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che l'Accordo Quadro sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).